

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2012, n. 75.

**Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).**

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Re-

gione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e, in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2007, che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;


Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed in particolare l'articolo 30, comma 21, che fissa in quindici anni la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui contatori del gas con portata fino a 10 m<sup>3</sup>/h;

Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009 con il quale sono state date disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso ed al commercio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,



ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Eseguita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1993 del 30 gennaio 2012;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

### Capo I

#### CRITERI

#### Art. 1.

##### *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) «allegato MI-002», l'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) «contatore del gas», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso;

d) «dispositivo di conversione», dispositivo che costituisce una sottounità secondo l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, installato su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base;

e) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

f) «verificazione periodica dei contatori del gas», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori del gas con portata massima superiore a 10 m<sup>3</sup>/h dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

g) «verificazione periodica dei dispositivi di conversione», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

h) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali diversi da quelli effettuati sugli strumenti in servizio di cui alle lettere f) e g), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori del gas e dispositivi di conversione in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

i) «titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità;

l) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione internazionale pubblicata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;

m) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;


n) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

o) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori del gas e sui sistemi di conversione dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione italiana delle Camere di Commercio, e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 20;

p) «libretto metrologico», il libretto, anche in formato elettronico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

q) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

r) «organismo», l'organismo di ispezione così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verifica periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazio-



ne a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

s) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio.

### Art. 3.

#### *Controlli successivi*

1. I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

- a) verifica periodica;
- b) controlli metrologici casuali.

2. I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m<sup>3</sup>/h sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica di cui al comma 1, lettera a).

3. In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione.

### Art. 4.

#### *Criteri per la verifica periodica*

1. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m<sup>3</sup>/h compresi, hanno una validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m<sup>3</sup>/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

3. La periodicità della verifica periodica dei contatori del gas diversi da quelli di cui al comma 1 e dei dispositivi di conversione è riportata nell'allegato I.

4. Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

5. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono quelli riportati nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2 e 8.

6. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verifica periodica dota i contatori del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto

metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.

7. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione che è stato sottoposto alla verifica periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

8. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attese l'esito positivo della verifica periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attese l'esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

9. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 6 è fornito da chi effettua la verifica periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### Art. 5.

#### *Criteri per i controlli metrologici casuali*

1. I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli casuali in contraddittorio ove il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

2. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verifica periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 9.

3. Qualora le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono specifici errori massimi tollerati per le verifiche sugli strumenti in servizio disciplinati dal presente regolamento, detti errori in sede di controlli casuali sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti nell'allegato MI-002.


4. I contatori del gas ed i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per usi fiscali in impianti destinati alla produzione di energia elettrica, possono essere sottoposti a controlli metrologici casuali su richiesta dell'Agenzia delle Dogane.

5. Le Camere di commercio sono incaricate di svolgere funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente regolamento.

### Art. 6.

#### *Soggetti incaricati dell'esecuzione della verifica periodica*

1. La verifica periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m<sup>3</sup>/h e dei dispositivi di conversione è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.



## Art. 7.

*Soggetti incaricati dei controlli casuali*

1. I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono effettuati dalle Camere di commercio.

2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

*Capo II*

## VERIFICAZIONE PERIODICA

## Art. 8.

*Generalità*

1. I contatori del gas diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, ed i dispositivi di conversione, utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verifica periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede la verifica periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. L'esito positivo della verifica periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verifica periodica di cui all'allegato III, punto 2. ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1. del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, questo è apposto sul libretto metrologico.

4. In occasione della verifica periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste all'allegato II.

5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verifica periodica.

6. Qualora alla scadenza della verifica periodica il contatore del gas e il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

## Art. 9.

*Procedure per la verifica periodica*

1. Le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori del gas di portata superiore a 10 m<sup>3</sup>/h e dei dispositivi di conversione sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a prote-

zione delle sonde di pressione e temperatura. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 4 dell'articolo 3, la verifica periodica è eseguita tenendo conto dei principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verifica CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

2. Gli strumenti utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verifica.

3. Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la verifica periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare.


4. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione annualmente mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 2 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione è utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni tre anni.

5. Nel caso in cui la verifica del contatore del gas in servizio è effettuata con un contatore di controllo (master meter) questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e in particolare l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato sullo strumento in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore è destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

6. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verifica del contatore del gas anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 5.

7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

8. In caso di esito negativo della verifica l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verifica periodica o della verifica stessa.



## Art. 10.

*Organismi*

1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;

c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attività di verifica periodica;

d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

e) tipi di strumenti dei quali esegue la verifica periodica;

f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

h) eventuale pubblicazione delle violazioni accertate.

## Art. 11.

*Riparazione degli strumenti*

1. Qualora i controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione nel luogo dell'attività purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b), e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verifica periodica non avviene contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verifica periodica.

2. Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione richiede una nuova verifica periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli del riparatore, applicati a richiesta del predetto titolare, fino all'esecuzione della verifica periodica.

3. La verifica periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

## Art. 12.

*Obblighi del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione*

1. I titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione soggetti all'obbligo della verifica periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti all'articolo 13, comma 2, del

contatore del gas e del dispositivo di conversione, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori del gas e dei dispositivi di conversione, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che contiene almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

## Art. 13.

*Elenco titolari di contatori del gas e dei dispositivi di conversione*

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verifica periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore e, se presente, del dispositivo di conversione;

b) indirizzo presso cui il contatore del gas e, se presente, il dispositivo di conversione è in servizio qualora diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);

d) tipo del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

e) marca e modello del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;


f) anno della marcatura CE del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

g) portata minima e portata massima del contatore del gas;

h) numero di serie del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

i) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

l) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente.



*Capo III*  
ORGANISMI

Art. 14.

*Presupposti e requisiti*

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verifica periodica, sia la riparazione dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione.

2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione), e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.

3. Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo è accreditato come organismo che esercita l'attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti di autorizzazione connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 90 giorni, sono revocati.

4. Gli organismi di cui al comma 1. nominano un responsabile per l'attività di verifica periodica disciplinata dal presente regolamento.

Art. 15.

*Indipendenza degli organismi e sigilli*

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verifica periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, può eseguire solo la verifica periodica.

2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

3. I sigilli applicati sui contatori di gas e sui dispositivi di conversione in sede di verifica periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

4. L'incaricato di effettuare la verifica periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

Art. 16.

*Modalità di segnalazione*

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attività di verifica, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori di gas e convertitori di volume sui quali effettua la verifica periodica;

c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verifica;

d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;

e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verifica periodica ed alla gestione dei campioni.

2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verifica periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verifica periodica.


4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

5. Gli organismi operano su tutto il territorio nazionale.

Art. 17.

*Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela*

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei re-



quisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato da Unioncamere stessa.

2. Decorso detto termine di 60 giorni, l'Unioncamere può incidere sul provvedimento consolidatosi solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;

b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 purché sia verificato che sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false e mendaci.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione adottata nonché, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

4. Le verifiche già programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate dal titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione entro 60 giorni lavorativi con un altro organismo.

#### Art. 18.

##### *Obbligo di registrazione e di comunicazione*

1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione, se presente;

b) indirizzo presso cui il contatore del gas e il dispositivo di conversione, se presente, è in servizio se diverso dal precedente;

c) codice identificativo del punto di riconsegna gas (PDR);

d) tipo del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

e) marca, modello e categoria, del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

f) numero di serie del contatore del gas o del dispositivo di conversione, se presente;

g) portata minima e portata massima del contatore del gas;

h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore e del dispositivo di conversione, se presente;

l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;

m) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;

n) eventuali anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;

o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.

#### Art. 19.

##### *Vigilanza sugli organismi*

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili nello specifico rispetto a quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

3. La vigilanza sulle verifiche effettuate, sugli strumenti in servizio, dagli organismi è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1 per cento degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui l'organismo comunica alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettua la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 20.

##### *Periodo transitorio*

1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le Camere di commercio continuano ad effettuare la verifica periodica dei dispositivi di conversione di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 16 aprile 2012

*Il Ministro:* PASSERA

Visto, il *Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 328



**ALLEGATO I**  
(articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verifica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m<sup>3</sup>/h e dispositivi di conversione del volume:

<b>Tipo di strumento</b>
<b>Contatori del gas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili;</li><li>– entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;</li><li>– entro 5 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate</li></ul>
<b>Dispositivi di conversione del volume:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso</li><li>– entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.</li></ul>




**ALLEGATO II**

(articolo 4, comma 6; articolo 12, comma 1, lettera b))

Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

- Nome e indirizzo del titolare del contatore o del dispositivo di conversione ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;
- Codice identificativo del punto di riconsegna (se previsto);
- Tipo del contatore o del dispositivo di conversione;
- Marca e modello;
- Portata minima e portata massima;
- Numero di serie;
- Anno della marcatura CE;
- Data di messa in servizio;
- Specifica di strumento utilizzato come “contatore temporaneo”;
- Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data delle verifiche periodiche e data di scadenza;
- Decisione di accettazione o di rifiuto della verifica periodica;
- Controlli casuali, esito e data.



**ALLEGATO III**

(articolo 4, comma 8; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 8)

## Disegni dei contrassegni

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.



Dimensioni dell'etichetta: quadrata (40 mm di lato)  
Colori: "Scritte nere su fondo rosso"

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verifica periodica.

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX	8
3	(anno di scadenza)	9
4	Logo	10
5	dell'organismo	11
6		12

Dimensioni dell'etichetta: quadrata (lato  $\geq 40$  mm)  
Colori: fondo verde con carattere di stampa nero

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

## Note alle premesse:

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali):

«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

(Omissis)».



«Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). — (Omissis).

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

(Omissis).».

«Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2.

3.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni):

«Art. 29 (Ordinamento). — (Omissis).

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio:

«Art. 5 (Regioni a statuto speciale e province autonome). — (Omissis).

2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.».

— Il decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1947, n. 10.

— Il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2000, n. 216.

— Il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2001, n. 86.

— Il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2001, n. 94.

— La legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*), è pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 11 giugno 2002, n. 25.

— Il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2003, n. 159.

— La legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura):

«Art. 19 (Aggiornamento e controlli successivi). — 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico.

2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.».

— La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135. Entrata in vigore il 20 maggio 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 22 del 2007:

«Art. 14 (Vigilanza sul mercato). — 1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'art. 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.».

— Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e in servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2008, n. 154.

— La citata direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:

«Art. 30 (Misure per l'efficienza del settore energetico). — (Omissis).


21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.».

— La legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, S.O.

— Si riporta l'art. 7 del citato decreto-legge n. 135 del 2009:

«Art. 7 (Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'inflazione n. 2007/4915). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica



ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'art. 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'art. 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580):

«Art. 1 (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580). — (Omissis).

2. L'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Compiti e funzioni). — 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescere la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.


9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.».

— Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). —

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.



3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

— La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-

re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2007, n. 64, S.O.

— Per i riferimenti alla direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, vedasi nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, vedasi nelle note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 Del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 21-*quinquies* (Revoca del provvedimento). — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

(Omissis).»

«Art. 21-*octies* (Annullabilità del provvedimento). — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.»

12G0094

